

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme anticipatrici della riforma del processo penale in materia di provvedimenti di cattura» (301), d'iniziativa del senatore Castiglione e di altri senatori

«Nuove norme in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale» (421), d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori

«Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale» (622)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli, con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI)	18, 20, 29 e <i>passim</i>
CASOLI (PSI)	27
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	6, 8, 9 e <i>passim</i>
DI LEMBO (DC)	37
FILETTI (MSI-DN)	13
GALLO (DC), relatore alla Commissione	3, 5, 15 e <i>passim</i>
GRECO (PCI)	7, 12, 20 e <i>passim</i>
MISSERVILLE (MSI-DN)	5, 6, 7 e <i>passim</i>
ONORATO (Sin. Ind.)	3, 5, 6 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Norme anticipatrici della riforma del processo penale in materia di provvedimenti di cattura**» (301), d'iniziativa del senatore Castiglione e di altri senatori

«**Nuove norme in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale**» (421), d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori

«**Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale**» (622)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli, con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme anticipatrici della riforma del processo penale in materia di provvedimenti di cattura», d'iniziativa dei senatori Castiglione ed altri; «Nuove norme in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale», d'iniziativa dei senatori Battello ed altri e «Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale».

Riprendiamo l'esame degli articoli, sospeso nella seduta di ieri.

Passiamo all'esame degli articoli 14 e seguenti nel testo redatto dal Comitato ristretto.

Ne do lettura:

Art. 14.

1. L'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254. - (*Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati*). - Il giudice, se ritiene di non emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati:

1) delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;

3) delitto di falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, preveduto dall'articolo 453 del codice penale;

4) delitto di associazione di tipo mafioso previsto dall'articolo 416-bis del codice penale;

5) delitto di alienazione o acquisto di schiavi».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 15.

1. L'articolo 254-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254-bis. - (*Misura disposta in luogo della custodia in carcere. Principio di adeguatezza*). - In ogni stato e grado del procedimento, nell'emettere il mandato di cattura, il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza, quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

Nel corso dell'istruzione sommaria e dopo l'emissione del mandato di cattura il pubblico ministero o il pretore dispongono che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in uno dei luoghi di cui al comma precedente quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari previste nell'articolo 253. Il pubblico ministero, o il pretore, se è presentata domanda di applicazione della misura e non ritengono di accoglierla, trasmettono gli atti con le loro richieste al giudice istruttore affinché decida; in ogni altro stato e grado del procedimento, dopo l'emissione del mandato di cattura, la suddetta misura è concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.

La misura di cui ai commi precedenti è revocata con ordinanza, d'ufficio o anche su richiesta del pubblico ministero ovvero del pretore durante l'istruzione sommaria, dal giudice indicato nella seconda parte del precedente comma quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere».

ONORATO. Non so se voi avete cambiato la sistematica, ma vorrei sapere se anche nel corso dell'istruzione sommaria c'è emissione di mandato di cattura, vedi il secondo comma, oppure l'emissione dell'ordine di cattura del pretore.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Dopo l'emissione del mandato di cattura il pubblico ministero o il pretore dispongono...

ONORATO. Volevo parlare della correttezza del termine «mandato» di cattura invece che «ordine».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Deve ritenersi valida la dizione «mandato di cattura» perchè l'ordine di cattura non esiste più, mentre esiste l'ordine di arresto.

Noi abbiamo innovato soltanto per la parte che riguarda l'azione di intervento del pubblico ministero o del pretore durante l'istruzione sommaria quando si tratta di revocare o di costituire una situazione giuridica più favorevole all'imputato, ma per il resto non abbiamo modificato nulla. Quindi, è corretto parlare di mandato di cattura.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Art. 16.

1. L'articolo 254-ter del codice di procedura penale è abrogato.

È approvato.

Art. 17.

1. Il primo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Con il provvedimento con il quale è disposta la misura prevista dall'articolo 254-bis possono essere imposti in casi particolari limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono».

È approvato.

Art. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 254-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 254-bis. Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono altresì appellare contro le ordinanze che decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione».

È approvato.

Art. 19.

1. L'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 260. - (Revoca e nuova emissione del mandato di cattura). - In ogni stato e grado del procedimento, quando il mandato di cattura non è stato ancora eseguito, il giudice lo revoca con ordinanza se sono venute meno le esigenze cautelari o le altre condizioni che lo legittimano.

Nel corso dell'istruzione, quando nuove circostanze lo richiedono, il giudice emette mandato di cattura anche se lo stesso è stato già revocato o non emesso ai sensi dell'articolo 254 o dell'articolo 278, ovvero se l'imputato è stato rimesso in libertà ai sensi dell'articolo 277. Quando si procede con istruzione sommaria, il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero o del pretore.

Nell'istruzione sommaria la revoca del mandato di cattura ovvero dell'ordine o del mandato di arresto è disposta dal pubblico ministero o dal pretore procedente con ordinanza; se la revoca è richiesta dall'imputato e il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accoglierla, si osservano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 270».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Desidero segnalare che in questo articolo è contenuta una grossa innovazione, del tutto coerente con lo spirito del provvedimento. Poichè mantenere la purezza del riferimento al giudice istruttore avrebbe implicato una perdita di tempo lesiva, come avevo già accennato nella relazione, si è preferito privilegiare il principio del *favor libertatis*.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Art. 20.

1. La rubrica e i primi tre commi dell'articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 261. - (*Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento*). - Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, può essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione può sempre essere convertito in quello d'accompagnamento se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253, quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto».

MISSERVILLE. A mio parere il contenuto di questo articolo contrasta con il diritto dell'imputato di non comparire dinanzi al magistrato. Poichè l'imputato ha il diritto di non comparire, se si afferma che il suo esercizio automaticamente comporta la facoltà di far emettere un ordine di comparizione o accompagnamento (ovviamente se l'imputato non prospetta un legittimo impedimento), lo stesso diritto si vanifica.

Quindi, ritengo che la formulazione dell'articolo 20 sia eccessivamente drastica e restrittiva. Debbo perciò avanzare alcune perplessità in merito.

ONORATO. Nel sistema attuale il mandato di accompagnamento può essere emesso nei confronti di un imputato detenuto che non abbia rinunciato a comparire. Il mandato di comparizione deve essere emesso in

istruttoria; nel caso di istruzione sommaria, il pubblico ministero può emettere l'ordine di comparizione.

Il mandato di comparizione non è limitativo della libertà personale poichè viene emesso in sede di istruttoria formale. A mio parere, si dovrebbe parlare anche di ordine di comparizione. Infatti, il mandato di cattura, in linea di principio, è intestato al giudice istruttore, ma la comparizione può essere disposta anche dal pubblico ministero.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Per i reati previsti dall'articolo 253 del codice di procedura penale, cioè per quei reati per cui può essere emesso mandato di cattura, l'articolo 20 statuisce che può essere emesso mandato di accompagnamento. Invece è esclusa la possibilità di emettere un mandato di accompagnamento per i reati per cui non può essere emesso mandato di cattura, per i quali può emettersi soltanto mandato di comparizione. Nel caso in cui si sia in presenza di un reato per il quale sia possibile emettere mandato di cattura, facendo riferimento alla sistematica introdotta con questo provvedimento, è facoltà del giudice emettere il mandato di cattura medesimo o un mandato di accompagnamento. Si tratta perciò di una previsione facoltativa: il giudice, se non ritiene sussistere gli estremi per emettere il mandato di cattura, emette quello di accompagnamento.

PRESIDENTE. Il codice di procedura penale fa riferimento a reati dolosi per cui è prevista una pena superiore a tre anni e a reati colposi per cui può essere erogata una pena non inferiore nel massimo a cinque anni.

ONORATO. Proprio questo ha generato le perplessità già richiamate dal senatore Misserville. Nei casi in cui non si può emettere mandato di cattura, il titolare dell'istruttoria sommaria - cioè il pubblico ministero - può far comparire l'imputato per interrogarlo. In questo caso, però, si fa riferimento ad un ordine di comparizione, non ad un mandato.

Capisco che si parli di mandati di cattura, visto che il titolare del potere di cattura è diventato il giudice istruttore; ma non si può parlare di mandato di comparizione. Infatti, nello stesso codice si parla di «mandato o ordine di comparizione» e di «mandato o ordine di cattura». Con il provvedimento al nostro esame il potere di cattura spetta al giudice istruttore, ma non dobbiamo dimenticare che il potere di comparizione è intestato ancora anche al pubblico ministero. È perciò necessario distinguere tra mandato e ordine, cioè tra provvedimento emesso dal giudice istruttore e provvedimento emesso dal pubblico ministero. La distinzione terminologica deve essere mantenuta, anche perchè non vi è alcun motivo di superarla, considerato il testo letterale del codice di procedura penale vigente.

MISSERVILLE. Nessuno può impedire all'imputato di comparire o di rifiutarsi di rispondere.

PRESIDENTE. Laddove, però, vi è la possibilità di emettere mandato di cattura, è facoltativo emettere un mandato di accompagnamento.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Debbo ricordare che non esistono più casi in cui il mandato di cattura sia

obbligatorio. Esistono soltanto reati per i quali può essere emesso un mandato di cattura ed altri per i quali non può essere emesso. Il mandato di accompagnamento può essere emesso dal giudice soltanto nei casi in cui potrebbe essere emesso un mandato di cattura, cioè quando sussiste un fondato motivo per trattenere l'imputato.

Se noi, in questo articolo, non manteniamo tale facoltà per il giudice, rischiamo di costringerlo ad emettere mandati di cattura in ogni circostanza.

PRESIDENTE. Considerate le opinioni emerse nel corso della discussione, ritengo più opportuno disporre il momentaneo accantonamento dell'articolo 20.

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Ne do lettura:

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254 il giudice nell'istruzione formale deve sentire il pubblico ministero. Il pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il procuratore della Repubblica».

È approvato.

Art. 22.

1. Il secondo comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento può essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento».

MISSERVILLE. Anzichè il termine «appellato» userei la parola «impugnato».

PRESIDENTE. Può ugualmente appellare o impugnare.

MISSERVILLE. Potrebbe essere previsto anche il ricorso per cassazione. Si tratta di un mezzo di impugnazione specifico.

ONORATO. Il ricorso per cassazione è previsto da altre norme.

GRECO. Il senatore Onorato ha ragione.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nella norma vigente si parla già di appello.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Art. 23.

1. La rubrica dell'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «*(Riesame dei mandati di cattura o di arresto e degli ordini di arresto)*».

2. Al primo comma dello stesso articolo 263-*bis* del codice di procedura penale, le parole: «o dell'ordine di cattura o di arresto» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o di arresto o dell'ordine di arresto»; e le parole: «prevista nei primi due commi dell'articolo 254-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione previste dall'articolo 282».

3. Al terzo comma dello stesso articolo 263-*bis* le parole: «e gli ordini di cattura o di arresto» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o di arresto e gli ordini di arresto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre immediatamente ricorso per Cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame».

È approvato.

Art. 24.

1. Il terzo comma dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione della misura dell'arresto domiciliare, se la stessa è sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253».

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con questo articolo si conferma il mandato di cattura; si può concedere l'arresto domiciliare che non era previsto nella vigente formulazione del terzo comma dell'articolo 263-*ter*, dando facoltà al pretore non solo di revocare, ma anche di modificare.

MISSERVILLE. Potrebbe verificarsi il caso in cui l'esame del tribunale della libertà cada sulle condizioni soggettive dell'imputato.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senatore Misserville io ho ben capito; tuttavia, o siamo per il mantenimento del provvedimento limitativo della libertà personale, e allora potrà mutarsi in arresto domiciliare, ovvero si tratta della concessione della libertà accompagnata da altre misure regolate da altri articoli.

MISSERVILLE. La misura della custodia in una casa di cura è equivalente agli arresti domiciliari.

PRESIDENTE. Erano previste altre misure regolate da altri articoli.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La custodia in una casa di cura la chiede direttamente l'interessato. Qui stiamo parlando dell'impugnazione del mandato di cattura. Se si chiede la revoca del mandato di cattura si è nell'ambito della richiesta di revoca del provvedimento. Si inserisce solo la possibilità (prima non prevista) degli arresti domiciliari. Ogni altra misura la chiede direttamente l'interessato. Si tratta di una modifica che ha ragioni diverse e che sono regolate da altre norme. Tuttavia già è molto importante aver previsto gli arresti domiciliari.

MISSERVILLE. Secondo la mia opinione la possibilità della tramutazione della misura coercitiva di cattura in arresti domiciliari, anche d'ufficio, esercitata dal tribunale della libertà, è già introdotta nella prima parte dell'articolo in esame, che recita: «anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta». È qui che si apre la possibilità, per il tribunale della libertà, di riesaminare la situazione.

Può verificarsi il caso che l'imputato non possa essere tenuto in carcere per motivi di salute e mandarlo agli arresti domiciliari potrebbe non soddisfare le sue esigenze. Bisognerebbe prevedere anche la possibilità di una casa di cura come misura alternativa a quella degli arresti domiciliari. Se prevedessimo solo questi ultimi, non verrebbe compresa la misura da me indicata.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questa previsione è già contenuta nella norma dell'articolo 260. In sostanza, la modifica è diretta ad allargare la possibilità di concedere d'ufficio gli arresti domiciliari in sostituzione del carcere.

MISSERVILLE. Devo dire che, se introducessimo la possibilità della revisione d'ufficio (infatti qui si parla di «motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta») e poi ci limitassimo soltanto al caso di mutamento della carcerazione in arresti domiciliari, non copriremmo tutte le ipotesi.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Tuttavia si deve tener presente che si parla anche dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 282.

ONORATO. Direi che non riguardano neanche gli arresti domiciliari perchè prevedono l'obbligo di presentarsi alle autorità.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il problema è questo: chi presenta ricorso deve ottenere il riesame chiedendo la «applicazione delle misure previste dall'articolo 282 in sostituzione, eccetera». Se, invece, il tribunale respinge la domanda...

MISSERVILLE. Si dà potere al tribunale della libertà di emanare anche dei provvedimenti d'ufficio. Se noi applicassimo il principio evolutivo soltanto al caso diverso dagli arresti domiciliari (come la custodia in casa di cura), andremmo in contraddizione con quella che è l'innovazione di carattere generale di motivazione diversa da quelle eventualmente indicate nella richiesta.

ONORATO. Questo si giustifica con il *favor libertatis*.

MISSERVILLE. Potrebbe verificarsi il caso di un detenuto che avanzi richiesta al tribunale di riesaminare la sua situazione ed il tribunale potrebbe concedere gli arresti domiciliari trasformando la custodia cautelare in arresto domiciliare. Ma non è questo il caso di cui parlo. Il richiamo alle misure previste dall'articolo 282 è proprio un richiamo alle cosiddette misure sostitutive della coercizione del pentito. Pertanto, suggerisco di modificare il riferimento alla detenzione domiciliare; la locuzione restrittiva adottata mi lascia insoddisfatto anche perchè, per vari motivi - come la salute -, è prevista l'assegnazione altrove (ad esempio, presso una casa di cura).

ONORATO. Collega Misserville, ritengo che l'ipotesi in oggetto non sia proprio quella da lei evidenziata. Vorrei ricordare che per domicilio non si intende soltanto quello privato.

PRESIDENTE. Propongo il momentaneo accantonamento dell'articolo 24.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25, di cui do lettura:

Art. 25.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Con la richiesta di riesame, il difensore può chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facoltà di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta».

È approvato.

Art. 26.

1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonchè dei motivi che ne determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, all'ultimo comma dell'articolo 395 ed al quarto comma dell'articolo 398, i mandati di comparizione devono contenere l'enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza».

2. Al terzo comma dello stesso articolo 264, dopo le parole: «in carcere» sono inserite le seguenti: «o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza».

ONORATO. Il senatore Greco faceva rilevare la stretta connessione dell'articolo 26 con l'articolo 24. Poichè bisogna procedere alla modifica della terminologia adottata, propongo l'accantonamento dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stiamo facendo un gioco di incastro poichè stiamo inserendo nuove norme nella normativa generale in vigore ed occorre essere molto attenti. In effetti, l'articolo 26 è strettamente connesso alle altre norme accantonate.

Propongo il momentaneo accantonamento dell'articolo 26.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione dei successivi articoli di cui do lettura:

Art. 27.

1. Al secondo comma dell'articolo 265 del codice di procedura penale le parole: «è prescritto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

È approvato.

Art. 28.

1. Al secondo comma dell'articolo 267 del codice di procedura penale le parole: «un mandato o un ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «un ordine di arresto o un mandato di cattura».

È approvato.

Art. 29.

1. Al primo comma dell'articolo 268 del codice di procedura penale le parole: «ovvero di un ordine di cattura, d'arresto» sono sostituite dalle seguenti: «o di arresto ovvero di un ordine di arresto».

2. Al secondo comma dello stesso articolo 268 le parole: «il mandato o l'ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto».

È approvato.

Art. 30.

1. L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 269. - (*Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore*). - Durante l'istruzione formale il giudice istruttore ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato quando vengono a mancare a carico di questo indizi gravi ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura».

È approvato.

Art. 31.

1. L'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - (*Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero o dal pretore*). - Nell'istruzione sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pubblico ministero, o dal pretore nei procedimenti per reati di sua competenza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo precedente.

Nei casi in cui il pubblico ministero o il pretore non ritengono di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore, al quale l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero o dal pretore insieme con le relative conclusioni e con gli atti del procedimento».

MISSERVILLE. Vorrei chiedere al sottosegretario Castiglione alcuni chiarimenti a proposito dell'articolo 31: si tratta di una ordinanza, di una sentenza o di una istruttoria?

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo che la questione precedente sia risolta poichè esistono riferimenti ad altre norme che ancora dobbiamo esaminare. Ad esempio, all'articolo 57 si conferma che il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono emettere ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell'articolo 261.

GRECO. Bisogna limitare le formule!

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nell'ordinamento è previsto che per prendere il provvedimento il giudice istruttore debba sempre sentire il pubblico ministero. In questo caso si prevede che all'atto del giudice istruttore si accompagnino le conclusioni trasmesse dal pubblico ministero e questo equivale a dire «sentito il pubblico

ministero». Questa è la formula usata nell'attuale articolo 270 del codice di procedura penale. Se noi scrivessimo «insieme con le sue conclusioni», il giudice istruttore che riceve dovrebbe tornare a richiedere il parere del pubblico ministero.

MISSERVILLE. Si potrebbe allora usare il termine «pareri».

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. No, parlare di conclusioni è più esatto.

PRESIDENTE. A me sembra che, essendo la norma dettata dall'articolo 270 già collaudata, sarebbe preferibile adottare la stessa dizione contenuta in questo articolo.

FILETTI. La mia proposta è di premettere alla parola «conclusioni», la parola «relative», comprendendo così sia quelle del pubblico ministero che quelle del pretore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 31, con la modifica testè proposta dal senatore Filetti.

È approvato.

Art. 32.

1. Al primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 254:

- a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;
- b) un anno se la legge prevede una pena minore».

È approvato.

Art. 33.

1. Il decimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposta all'imputato una o più delle misure coercitive previste nell'articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze».

È approvato.

Art. 34.

1. Il sesto comma dell'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non è pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile».

Lo metto ai voti, con l'avvertenza che, al terzo rigo, invece che «capoverso precedente» deve intendersi «comma precedente».

È approvato.

Art. 35.

1. L'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 273. - (*Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio*). - Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell'imputato in libertà se lo stesso si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna. Nei confronti dell'imputato rimesso in libertà a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività».

È approvato.

Art. 36.

1. Al capo II del titolo I del libro secondo del codice di procedura penale la rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente: «Della rimessione in libertà e delle misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare».

È approvato.

Art. 37.

1. L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 277. - (*Rimessione in libertà*). - In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in libertà».

È approvato.

Art. 38.

1. L'articolo 277-bis del codice di procedura penale è abrogato.

È approvato.

Art. 39.

1. L'articolo 278 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 278. - (*Principio di proporzionalità*). - In deroga a quanto previsto nell'articolo 253 il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, dispone con decreto motivato di non emettere il mandato di cattura, di revocare il mandato di cattura non ancora eseguito ovvero di rimettere l'imputato in libertà quando ritiene, che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato, ovvero che, tenuto conto di questa, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena».

ONORATO. Con riguardo a questo articolo era stata suggerita dal senatore Filetti una modifica, che noi avevamo accettato, nel senso di aggiungere, dopo le parole «quando ritiene», le parole «per fondate ragioni».

GALLO, *relatore alla Commissione*. È vero, questo suggerimento era stato accettato.

ONORATO. Desidero osservare che però, a mio avviso, sarebbe preferibile l'espressione «in base ad elementi specifici» o «a elementi concreti», perchè dire «fondate ragioni» significa già compiere una valutazione sul ragionamento del giudice.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono pienamente d'accordo sul fatto che in sede di Comitato ristretto si era concordato di aggiungere la specificazione «per fondate ragioni». Mi sembra più appropriata, però, la dizione testè proposta dal collega Onorato, nel senso di dire «in base ad elementi specifici». Poichè all'articolo 13, già approvato, è contenuta la formulazione «per fondate ragioni», nel caso in cui fosse approvato l'emendamento del senatore Onorato sarebbe necessario approvare una proposta di coordinamento all'articolo 13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Onorato, tendente ad aggiungere, dopo le parole «quando ritiene», le seguenti: «in base ad elementi specifici».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40. Ne do lettura:

Art. 40.

1. Al primo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale dopo le parole: «Nei procedimenti di competenza del pretore» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 280,» e le parole: «che procede all'istruzione o» sono soppresse.

2. Nello stesso articolo 279 e nella relativa rubrica le parole: «libertà provvisoria», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Questo articolo è consequenziale a decisioni già assunte, cioè al fatto che il pubblico ministero può rimettere in libertà l'imputato in sede di istruzione sommaria.

GALLO, relatore alla Commissione. Tutti i provvedimenti migliorativi che nel corso dell'istruzione sommaria può prendere il pubblico ministero, se avvengono su richiesta dell'imputato, portano il procedimento dinanzi all'istruttore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 40, nel testo proposto dal Comitato ristretto.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41, nel testo proposto dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

Art. 41.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 280. - (*Rimessione in libertà disposta nell'istruzione sommaria*). - Nell'istruzione sommaria la rimessione in libertà è disposta con decreto motivato dal pubblico ministero prima della richiesta di citazione ovvero dal pretore nei procedimenti di sua competenza.

Nei procedimenti di competenza del tribunale o della Corte di assise il provvedimento continua ad avere effetto anche se l'istruzione sommaria è trasformata in formale.

Se il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accogliere la domanda di rimessione in libertà, trasmettono gli atti con le richieste al giudice istruttore, che provvede a norma dell'articolo 279».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42. Ne do lettura:

Art. 42.

1. Alla rubrica e al primo comma dell'articolo 281 del codice di procedura penale le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

2. All'ultimo comma dello stesso articolo 281 dopo le parole: «il quinto» sono inserite le seguenti: «, il sesto».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 43. Ne do lettura.

Art. 43.

1. L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 282. - (*Misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare*). - In deroga a quanto previsto nell'articolo 253, in ogni stato o grado del procedimento il giudice, anzichè emettere il mandato di cattura, dispone con ordinanza l'applicazione di una o più delle seguenti misure, se le stesse appaiono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253:

- 1) prestazione di cauzione o malleveria;
- 2) obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia giudiziaria specificamente indicata, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione;
- 3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero obbligo di dimorare in un comune o in una frazione di esso.

Se ricorrono le condizioni previste nel comma precedente e il mandato è già stato emesso ovvero l'imputato si trova in stato di custodia cautelare a seguito di convalida di arresto, il pubblico ministero o il pretore, nell'istruzione sommaria, ovvero il giudice, in ogni altro stato e grado del procedimento, dispongono con ordinanza la cessazione della custodia cautelare o la revoca del mandato, se non ancora eseguito, e provvedono a norma del medesimo comma.

Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonchè, se prescritto, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.

Del provvedimento che impone una o più delle misure previste dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto all'autorità giudiziaria di ogni infrazione.

L'applicazione delle misure previste nel presente articolo può essere richiesta anche dall'imputato; per la competenza a decidere sulla domanda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 279 e 280.

Le misure imposte possono essere successivamente modificate d'ufficio o su istanza di parte e sono revocate quando siano venute meno le esigenze cautelari. L'ordinanza che decide sull'applicazione, sulla modifica o sulla revoca di taluna delle misure previste nel presente articolo può essere impugnata a norma dell'articolo 281.

Nel corso dell'istruzione, quando a seguito di nuove circostanze le misure applicate appaiono inadeguate a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o del pretore, emette mandato di cattura».

MISSERVILLE. Devo sollevare alcune perplessità per quanto concerne la formulazione adottata per modificare l'articolo 282 (ed in particolare il terzo comma) del codice di procedura penale. Infatti, nella proposta riscontro le parole «preventivamente comunicate alla stessa autorità», ma non riesco a comprendere a quale autorità si intenda fare riferimento.

GALLO, *relatore alla Commissione*. L'autorità è stata sufficientemente indicata. Infatti, si precisa che il giudice deve designare l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi per dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, gli orari ed i luoghi in cui sarà reperibile. Inoltre, è previsto che, qualora vi siano variazioni di luogo o di orari, le variazioni medesime devono essere comunicate all'autorità di polizia indicata dal giudice.

È questo il senso della formulazione che il Comitato ristretto ha inteso adottare per modificare il terzo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale.

BATTELLO. Devo però sottolineare che nel testo si fa riferimento al luogo in cui l'imputato fisserà la propria abitazione, ma non si parla di residenza.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Si fa riferimento alla determinazione dell'obbligo di dimora. La misura può forse essere discutibile, ma questo è il senso del testo al nostro esame.

MISSERVILLE. Secondo me è pleonastico. Basta che renda noti gli orari ed i luoghi in cui sarà reperibile.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Si deve comunicare sia il luogo che gli orari in cui si è reperibili, tuttavia si deve anche conoscere il luogo di dimora. Si tratta, quindi, di un completamento delle indicazioni che ritengono abbastanza innocuo.

MISSERVILLE. Quando si parla di «obbligo di dimora» già si specifica il luogo. Si deve presentare ai carabinieri dicendo: «abiterò in quel luogo» e poi ancora: «in ore diverse mi troverete in tale località».

ONORATO. Si è detto: «se prescritto, deve indicare la propria abitazione nonchè i luoghi, gli orari, eccetera».

GALLO, *relatore alla Commissione*. L'abitazione è fuori discussione: è la prima indicazione che si deve dare in caso di obbligo di dimora.

ONORATO. Mi pare che si tratti della normativa vigente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44. Ne do lettura:

Art. 44.

1. L'ultimo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 45. Ne do lettura.

Art. 45.

1. L'articolo 285 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 285. - (*Decisione sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori - Verbale di ricezione*). - Il giudice decide con ordinanza sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori.

La cauzione o la malleveria è ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a ciò particolarmente designato nella ordinanza che applica la misura o in quella che riconosce l'idoneità della cauzione o dei fideiussori.

Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 46. Ne do lettura.

Art. 46.

1. L'articolo 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 286. - (*Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria*). - Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, l'autorità che ha applicato la misura fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o più fideiussori nuovi con l'avvertimento

che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procederà all'imposizione di misure diverse o, se ne ricorrono le condizioni, all'emissione del provvedimento di cattura.

Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permangono gli effetti di quella già prestata».

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta solo di un adeguamento, perchè non si parla più di libertà provvisoria come si faceva nel vecchio testo.

ONORATO. Non sono d'accordo con il termine «applicato».

GRECO. Non si è specificato di quale autorità si tratti. Si è parlato di autorità in modo molto generico. Si dovrebbe parlare, invece, di giudice istruttore.

ONORATO. Senatore Greco, più che al sostantivo presterei attenzione alle parole: «ha applicato».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: «con ordinanza dispone l'applicazione di una o più delle seguenti misure».

GALLO, *relatore alla Commissione*. «L'autorità che ha disposto la misura fa notificare...». Ma, se vogliamo fare queste finezze, sarebbe molto più sostanziale specificare il significato delle parole: «Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permane quella già prestata»; tuttavia quella vecchia potrebbe essere già cessata. L'ultimo comma lo ripetiamo dal codice di procedura penale.

BATTELLO. Il significato è che permangono gli effetti, cioè restano fermi gli effetti stessi.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Quindi non vi sono più dubbi: «L'autorità che ha disposto», anche qui vi è un problema non di lingua ma di sostanza; non di forma perchè ci si potrebbe chiedere che cosa significhi la permanenza della malleveria già prestata quando si presuppone che essa sia venuta a cessare.

BATTELLO. Possono ancora sussistere gli effetti.

PRESIDENTE. Mi domando come faccia a cessare una malleveria che è stata prestata, salvo che non sia a termine. Potrà svuotarsi dei contenuti patrimoniali, ma non cessare.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Potrebbe essere a termine e potrebbe anche svuotarsi completamente la garanzia patrimoniale.

PRESIDENTE. Allora, in questo caso, è bene che permangano gli effetti della malleveria già prestata.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sarei favorevole ad un testo di questo tipo: «fino a quando sia prestata la nuova malleveria permangono gli effetti di quella già prestata», coprendo così tutte le ipotesi, sia quella di diminuzione, sia quella di cessazione di malleveria.

PRESIDENTE. Sono favorevole alla modifica proposta dal relatore.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Inoltre, laddove si parla di: «autorità che ha applicato», potremmo dire: «il giudice che ha disposto».

ONORATO. Così facendo, si coordina l'articolo 46 con l'articolo 45 precedentemente approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 46 che, a seguito delle correzioni formali suggerite dal relatore, risulta così formulato:

Art. 46.

1. L'articolo 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 286. - (*Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria*). - Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, il giudice che ha disposto la misura fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o più fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procederà all'imposizione di misure diverse o, se ne ricorrono le condizioni, all'emissione del provvedimento di cattura.

Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permangono gli effetti di quella già prestata».

È approvato.

Passiamo alla votazione dei successivi articoli, di cui do lettura:

Art. 47.

1. Al secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale le parole: «dal secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dai numeri 2 e 3 del primo comma».

È approvato.

Art. 48.

1. L'articolo 288 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 288 - (*Condizione per la liberazione*). - L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria che si trovi in stato di custodia cautelare

non può essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalità previste dagli articoli precedenti».

È approvato.

Art. 49.

1. Al primo comma dell'articolo 290 del codice di procedura penale le parole: «che ha concesso la libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto l'applicazione della misura».

È approvato.

Art. 50.

1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 291-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 291-bis. - (*Modifica e revoca delle prescrizioni inerenti alle misure - Permessi*). - Le prescrizioni inerenti alle misure di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 282 possono essere sempre modificate o revocate, d'ufficio o su istanza di parte, con ordinanza impugnabile a norma dell'articolo 281».

È approvato.

Art. 51.

1. La rubrica ed i primi tre commi dell'articolo 292 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 292 - (*Revoca delle misure e provvedimenti relativi*). - Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza che applica le misure o con provvedimento successivo il giudice pronuncia ordinanza di revoca delle misure ed emette mandato di cattura.

Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato sottoposto alle misure si è dato o è per darsi alla fuga.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove il fermo è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Propongo una modifica formale. Suggestirei di porre fra due virgole le parole: «con l'ordinanza che applica le misure».

PRESIDENTE. Mi pare che non ci siano diverse possibilità di interpretazione e pertanto propongo di mantenere il testo così come è formulato.

Metto ai voti l'articolo 51.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 52, di cui do lettura:

Art. 52.

1. Il secondo comma dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I difensori delle parti direttamente interessate hanno altresì diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Questa disposizione viene a legittimare la presenza del difensore del coimputato solo nel caso di confronto tra i coimputati. Volevo richiamare l'attenzione dei colleghi su questo problema importante poichè qualche eco era già insorta su tale norma, quasi come se si ammettesse la presenza del difensore anche all'interrogatorio dei coimputati.

ONORATO. Vorrei sapere se la terminologia «testimonianze a futura memoria» è già in uso nel codice vigente.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Perlomeno nella rubrica sì, attualmente esiste.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 52.

È approvato.

Art. 53.

1. Il terzo comma dell'articolo 304-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia, ove presente».

È approvato.

Art. 54.

1. Il quarto comma dell'articolo 304-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi di assoluta urgenza il giudice può procedere agli atti menzionati nella prima parte anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato.

Nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. È salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire».

Su questo articolo il Governo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 54, con la seguente motivazione: «Dopo l'integrazione apportata dal Comitato ristretto al precedente articolo 53 (trattasi dell'aggiunta delle parole «ove presente») e la correlata soppressione dell'inciso «o, nei casi di cui al terzo comma, può procedere agli atti indicati senza attendere l'avviso del difensore o della persona di fiducia», che figurava nell'articolo 54 (47 nel testo precedente), la norma proposta ha contenuto identico a quella attualmente vigente, tal che se ne propone la soppressione».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo 54 nel testo predisposto dal Comitato, però per completezza sistematica aggiungerei, infine, le parole: «o di altra persona di fiducia di assistere». Questo perchè se consentiamo la presenza di persona di fiducia quando il difensore non ha diritto di avviso, dobbiamo concedere la stessa possibilità anche nei casi più gravi, altrimenti negheremmo una garanzia che invece concediamo nei casi meno gravi.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro l'emendamento soppressivo dell'articolo 54.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Gallo, tendente ad aggiungere all'articolo 54 le seguenti parole: «o di altra persona di fiducia di assistere».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 54 che, con la modifica testè accolta, risulta così formulato:

Art. 54.

1. Il quarto comma dell'articolo 304-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi di assoluta urgenza il giudice può procedere agli atti menzionati nel primo comma anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato. Nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. È salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire o di altra persona di fiducia di assistere».

È approvato.

Art. 55.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

«Con l'ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'articolo 253 il giudice, quando ciò sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone la cattura dell'imputato che non vi sia già sottoposto o sia stato rimesso in libertà, ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 282».

È approvato.

Art. 56.

1. Il primo comma dell'articolo 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato e se il fatto non è preveduto dalla legge come reato se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Vorrei proporre una modifica formale al testo di questo articolo. Infatti le parole: «e se il fatto» possono essere eliminate, perchè se il fatto non sussiste questo non può essere considerato reato dalla legge. Avevamo abolito la concessione del perdono giudiziale proprio perchè ciò presupponeva l'accertamento di un fatto di cui si è responsabili. A questo punto è più coerente eliminare la frase, in quanto un imputato desidera essere assolto non per una sorta di perdono, ma perchè non ha commesso il reato, quindi perchè il fatto non sussiste.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 56, che con la modifica formale testè suggerita dal relatore risulta così formulato:

Art. 56.

1. Il primo comma dell'articolo 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato o non è preveduto dalla legge come reato se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

È approvato.

Art. 57.

1. La rubrica ed i primi due commi dell'articolo 393 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 393. - (*Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine d'arresto, d'accompagnamento e di comparizione*). - Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, nei casi in cui la legge consente l'emissione del mandato di cattura, possono farne richiesta al giudice istruttore, senza che ciò determini la trasformazione dell'istruttoria da sommaria a formale. Negli stessi casi possono tuttavia emettere ordine di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave immediato pericolo per la collettività.

Per l'interrogatorio dell'imputato quando non è stato emesso mandato di cattura o ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emettono ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell'articolo 261».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Forse sarebbe meglio dire: «di concreto pericolo di fuga immediata», anziché: «di un concreto pericolo di fuga immediata».

GRECO. Però l'ordine di accompagnamento deve essere limitato ai casi dell'articolo 253; poi è necessario tornare all'articolo 20 per le opportune modifiche.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Il senatore Greco aveva già fatto presente una riserva sull'articolo 20, su cui quindi, se il Presidente è d'accordo, dovremmo tornare per effettuare il coordinamento.

PRESIDENTE. A questo punto, riprendiamo l'esame dell'articolo 20, precedentemente accantonato, essendo questo connesso all'articolo 57 in esame.

Vorrei ricordare quanto emerso in relazione all'articolo 20. La prima questione, sollevata dal senatore Misserville, riguarda una richiesta di soppressione della seconda parte del primo comma, cioè dalle parole: «Tuttavia, il mandato» alle parole: «senza un legittimo impedimento», perchè si dice che può essere emesso soltanto mandato di comparizione, fuori dei casi previsti dall'articolo 253, lasciando quindi assolutamente libero l'imputato di comparire o meno dinanzi al magistrato; invece poteva essere ammissibile il secondo comma, se si riferisce a quei reati previsti dall'articolo 253, che comportano una pena non inferiore a tre anni per i reati dolosi ed una pena non inferiore a cinque anni per i reati colposi.

La seconda osservazione è stata fatta dal senatore Onorato, il quale ha affermato che si dovrebbe fare riferimento, oltre che al mandato, all'ordine di comparizione o d'accompagnamento. E su questo punto ci siamo arenati in attesa di avere chiarimenti dal relatore.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Senatore Onorato, vorrei sapere in quali casi prevede l'emissione dell'ordine da parte del pubblico ministero.

ONORATO. Nel caso in cui voglia interrogare l'imputato, è emesso ordine di comparizione.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Devo concordare con lei, senatore Onorato. Infatti, abbiamo l'articolo 57 che, a proposito dell'articolo 393 del codice di procedura penale, parla di emissione di ordine di comparizione o di accompagnamento per il procuratore della Repubblica o il procuratore generale. A questo punto, quindi, abbiamo una previsione specifica del potere di emanare ordini di comparizione o d'accompagnamento in capo al procuratore della Repubblica o al procuratore generale. Pertanto, come il senatore Onorato, ritengo che la norma dell'articolo 261, che ha la seguente rubrica generale: «Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento», dovrebbe essere formulata in modo tale da comprendere tutti i casi in cui i provvedimenti che dispongono la comparizione o l'accompagnamento possono essere previsti, proprio perchè è una norma che ha una valenza generale.

Quindi, ripeto, sono pienamente d'accordo con il senatore Onorato, che ringrazio per la sua osservazione.

Pertanto, dovremmo dire: «Casi nei quali può emettersi ordine o mandato di comparizione o d'accompagnamento».

CASOLI. La ragione della distinzione tra ordine e mandato è che il pubblico ministero è un organo esecutivo, quindi, è l'organo che esegue i provvedimenti, mentre il giudice dà mandato, cioè si rivolge ad un altro organo per l'esecuzione degli eventuali provvedimenti. Pertanto, questo concetto dovrebbe presiedere a tutti i casi in cui l'ordine promana dall'organo esecutivo.

GALLO, *relatore alla Commissione*. È giusta la sua osservazione, senatore Casoli. La ragione per cui il mandato è in capo al giudice e l'ordine al pubblico ministero ha radici nella concezione storica del pubblico ministero come avvocato fiscale, avvocato del Re, organo esecutivo. I vecchi codici erano imperniati su questo. Oggi però i termini si sono sbiaditi, per così dire, in questo significato storico. Parliamo di mandato quando è il giudice perchè questi non si occupa dell'esecuzione; mentre il pubblico ministero, che è un organo esecutivo, esegue e quindi ordina immediatamente l'esecuzione.

Comunque, detto questo, la ragione di carattere sistematico fatta presente dal senatore Onorato resta, a mio avviso, pienamente valida.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non concordo con lei, onorevole relatore, anzitutto perchè nell'articolo 261, pur in presenza della vecchia normativa che prevedeva l'ordine di arresto e di comparizione da parte del pubblico ministero, si parla solo di mandato, e il motivo c'è. Infatti, la ragione di carattere sistematico è che in via ordinaria si prevede solo il mandato del giudice; l'articolo 393 prevede in via particolare la possibilità per il pubblico ministero di emettere ordini di arresto; noi lo modifichiamo, quindi resta un principio generale, con l'articolo 261, che

affida al giudice l'emissione del mandato, e non si parla di arresto. In via sussidiaria è prevista la disposizione particolare di cui all'articolo 393. Manteniamo allora lo stesso ordine.

Quindi, ritengo che debba essere mantenuta la formulazione dell'articolo 20 che corrisponde all'impostazione dell'articolo 261 del codice di procedura penale. I dubbi del senatore Onorato sono risolti dall'articolo 393 come riformulato nel testo al nostro esame. Questa era la ragione per cui l'articolo 261 era così formulato.

ONORATO. Credo che il Sottosegretario abbia ragione quando afferma che la sistematica del codice vigente è quella riprodotta nel testo al nostro esame. Però, notando la disarmonia della sistematica del testo al nostro esame, ho rilevato la disarmonia della sistematica del codice vigente. Perché c'è disarmonia? Perché l'articolo 261, come anche l'articolo 252, parla in generale dei provvedimenti istruttori, mentre poi si distinguono i provvedimenti del giudice istruttore nell'istruzione formale (articolo 295 e seguenti), e si parla di mandato, e i provvedimenti del pubblico ministero dopo l'istruzione sommaria, e si parla di ordini (articolo 389 e seguenti). È vero che nell'articolo 261 si parla solo di mandati, però nell'articolo 252 (sempre nella stessa sezione), come anche nella rubrica, si parla di mandati od ordini. E qui si rileva una disarmonia, che comunque potremmo correggere, a questo punto, nel senso indicato poc'anzi dal relatore Gallo. Invece, nell'articolo 262 il codice Rocco, una volta tanto - non se ne è accorto - parla solo di mandati. Credo che questo sia il termine del problema. Se noi vogliamo correggere, dato che ci siamo, la sistematica terminologica del codice vigente lo possiamo fare, nel senso che diceva poc'anzi il relatore. È vero quello che diceva il Sottosegretario, però è anche vero che, dato che siamo in fase di riforma, è bene riformare, perché si tratta di norme relative ad un capo o ad una sezione generale, non di norme attinenti soltanto all'istruzione formale. Se l'articolo 261 fosse compreso nella sezione «istruzione formale» *nulla quaestio*, ma non è così.

PRESIDENTE. Sì, però noi, in sostanza, non dobbiamo privilegiare il giudice, per cui non è esatto, a mio parere, quello che sostiene il relatore. Resta, però, la possibilità data al procuratore generale o al procuratore della Repubblica già prevista nell'articolo 261.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Però, in questo modo, si viene a sottolineare che anche l'emissione dell'ordine di accompagnamento o di comparizione che è previsto nell'ultimo comma dell'articolo 393 (articolo 57 del nostro testo) può avvenire soltanto nei casi previsti dall'articolo 261, avendosi però in più la condizione che l'imputato non sia stato interrogato a seguito di emissione di mandato di cattura o di ordine di arresto.

GRECO. Quindi, in questo caso, l'imputato è a piede libero. Non siamo nel caso di detenzione dell'imputato.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Prescindendo da questo, io parlerei di casi nei quali possono essere compresi il mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento. Poi direi che «gli ordini di comparizione o di accompagnamento possono essere emessi soltanto verificandosi i casi dei due commi precedenti». Inoltre, la particolare

condizione per la emissione dell'ordine di comparizione o di accompagnamento viene dettata dall'ultimo comma dell'articolo 393.

GRECO. Qui bisogna compiere una scelta. L'articolo prevede il caso in cui il pubblico ministero può emettere ordini di accompagnamento a seguito di ordine di arresto. Questo dice l'articolo 57.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è così. Deve intendersi: «Quando l'imputato non è stato interrogato a seguito di mandato», perchè se il giudice ha emesso mandato di cattura o di arresto vuol dire che ha già interrogato l'imputato.

GRECO. Nell'articolo si dice: «a seguito di emissione di mandato di cattura o di ordine di arresto».

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Deve intendersi che, quando non è stato emesso un ordine, come diceva prima il senatore Onorato, e ha bisogno di sentire l'imputato, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emette ordine di comparizione o di accompagnamento.

BATTELLO. Vorrei fare solo osservare che, prima di esaminare l'articolo 57, occorre esaminare l'articolo 20 precedentemente accantonato. Se non ho compreso male, il suggerimento dei colleghi Gallo ed Onorato è di arricchire la rubrica, e conseguentemente il testo, aggiungendo l'ordine di comparizione e l'ordine di accompagnamento. Questa proposta viene argomentata con il fatto che, poichè non ci troviamo nella parte del codice di procedura penale dedicata all'istruzione formale, ma nella parte precedente dedicata a norme di carattere generale, sarebbe il caso di prevedere qui quei poteri che nell'articolo 393 sono già previsti per il pubblico ministero, cioè l'ordine di comparizione e l'ordine di accompagnamento. Faccio presente, però, che residuerà una distonia, che oggi non è tale perchè la sistematica è diversa, come brevemente dirò, ma che domani sarà distonia proprio perchè modifichiamo l'articolo 20, cioè l'articolo 261 del codice di procedura penale. La distonia nasce dal fatto che è ben vero che nella parte generale, accanto all'articolo 261, che parla solo di mandati, c'è - come è stato osservato prima dal collega Onorato - l'articolo 252, che lo stesso senatore ritiene contraddittorio con l'articolo 261 nella misura in cui tale articolo parla solo di mandati, mentre l'articolo 252 parla, oltre che di mandati, di ordini, però la sistematica del vigente codice è nel senso di delineare nella parte generale, ancorchè diversa da quella dedicata alla sezione formale, i poteri del giudice, e quindi evoca i mandati. Questo perchè nella parte dedicata all'istruzione formale, con due norme di richiamo, si afferma che laddove il giudice emette mandati, ivi il pubblico ministero può emettere ordini. Questi due articoli sono il 393, che noi modifichiamo - e quindi per questa parte la distonia potrebbe non esistere - e il 391, che noi non modifichiamo e che al primo comma, con clausole di carattere generale, continuerà a dire che nei procedimenti con istruzione sommaria il procuratore compie tutti gli atti che nell'istruzione formale sono di competenza del giudice istruttore, cioè tutti gli atti che gli residuano, per esempio ordine di comparizione in luogo di mandato di comparizione,

ordine di comparimento in luogo di mandato di comparimento, per cui non residuerà più il mandato che gli sottraiamo. Concludendo, sarebbe necessario modificare, in questa ipotesi, anche l'articolo 391.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Il problema è che, se restiamo fermi all'affermazione, fatta dal Sottosegretario, del carattere puramente sussidiario del potere di emissione dell'ordine di comparizione o di accompagnamento rispettivamente da parte del procuratore o del procuratore generale, possiamo anche mantenere il testo attuale, salvo le ulteriori proposte di modifica, dell'articolo 20, perchè si pone il principio generale che il mandato di comparizione o di accompagnamento si può verificare, nei casi previsti dall'articolo 20, ad opera del giudice. Poi, l'ultimo comma dell'articolo 393 prevede un'ipotesi sussidiaria ed eventuale. Quando l'imputato non sia stato interrogato a seguito di emissione di mandato di cattura o di ordine di arresto il procuratore emette ordine di comparizione, eccetera. Questo quando l'imputato è a piede libero, evidentemente, perchè se fosse detenuto non vi sarebbe bisogno del procuratore che emette l'ordine. Pertanto, ritengo che l'articolo 20 potrebbe rimanere così, accentuando il carattere puramente sussidiario dell'ultimo comma dell'articolo 57, cioè dell'articolo 393, fermo restando, però, che noi avremmo una norma di carattere generale che sembrerebbe limitata soltanto ai mandati e di accompagnamento e di comparizione, come se il sistema non conoscesse la possibilità di ordine. Si fa notare, però, che c'è anche l'ultimo comma dell'articolo 393, ma la collocazione dell'articolo 20 potrebbe consentire la previsione di tutta la gamma di provvedimenti che, in ordine alla comparizione o all'accompagnamento, possono essere presi.

PRESIDENTE. Prima di sospendere la seduta, a causa delle concomitanti votazioni in Assemblea, desidero rivolgere al relatore l'invito ad elaborare una proposta che tenga conto anche dell'argomento, addotto dal senatore Misserville, che porterebbe alla soppressione della seconda parte del primo comma, lasciando invece integra la possibilità del mandato di accompagnamento esclusivamente per i reati previsti dall'articolo 253.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Su questa proposta desidero prendere subito posizione in senso negativo, poichè ritengo utile conservare il potere di disporre un mandato di accompagnamento qualora l'imputato non si presenti al giudice senza poter addurre un legittimo impedimento. Una simile ipotesi potrebbe verificarsi anche nel corso del giudizio.

PRESIDENTE. A causa delle concomitanti votazioni che si stanno svolgendo in Aula, ritengo opportuno sospendere brevemente i lavori della Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,35 e sono ripresi alle ore 17,55.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione con l'esame dell'articolo 20 precedentemente accantonato.

GALLO *relatore alla Commissione*. Sarebbe, a mio parere, opportuno precisare che la previsione contenuta in questo articolo deve essere

osservata anche per l'emissione degli ordini di comparizione e di accompagnamento.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritiene opportuno mantenere invariato il testo dell'articolo 20. Tutti i problemi possono essere risolti facendo riferimento all'articolo 393 del codice di procedura penale, anche se non si vuole fare riferimento alla sussidiarietà (rispetto al potere generale che compete al giudice nell'istruzione) del potere del giudice di emettere provvedimenti istruttori. Proprio nel momento in cui priviamo il pubblico ministero del potere di ordinare la cattura, ci preoccupiamo di reinserire, in una normativa sistematica - che non ha mai generato questioni interpretative - la specificazione degli ordini e dei mandati. Ciò contrasta con una coerenza stilistica che a mio parere è indispensabile seguire.

Noi abbiamo tolto al pubblico ministero determinati poteri, ma corriamo il rischio di restituirglieli. D'altra parte questi stessi poteri sono sconosciuti dalla norma. Mi sembra perciò che parlare di ordini di accompagnamento o di comparizione non rientri nello spirito complessivo del provvedimento.

Poichè penso che non vi è alcuna ragione di carattere sostanziale che giustifichi un mutamento dell'attuale formulazione dell'articolo 20 del testo al nostro esame e dell'articolo 393 del codice di procedura penale, ritengo opportuno mantenere inalterata la suddetta formulazione. Inoltre, ritengo pericoloso avventurarsi in teorie che, rispondendo ad esigenze di carattere sistematico, non sono in linea con l'impostazione del provvedimento al nostro esame.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Esistono due esigenze contrapposte. La prima è di carattere sistematico e, come suggeriva il senatore Onorato e come personalmente ritengo più opportuno, implica la previsione nel testo dell'articolo 20 anche dell'ipotesi di ordini di comparizione e di accompagnamento.

La seconda esigenza è di carattere sostanziale e si richiama allo spirito complessivo del provvedimento al nostro esame. Questo provvedimento infatti tende a porre in secondo piano i poteri di intervento del pubblico ministero, mettendo in risalto i poteri del giudice, che sono comunque primari. In base a questa seconda esigenza si dovrebbe tendere a mantenere inalterato il testo dell'articolo 20 al nostro esame.

PRESIDENTE. Ritengo che la seconda esigenza prospettata dal relatore meriti consenso, anche perchè si colloca in linea con lo spirito complessivo del provvedimento.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dobbiamo ricordare che ci troviamo di fronte a due distinte previsioni di reati. Per i reati per cui non può essere emesso mandato di cattura è prevista l'emissione del mandato di comparizione. Se l'imputato, senza addurre un legittimo impedimento, non compare, sarà possibile emettere un mandato di accompagnamento.

Vi è poi una serie di reati per i quali può essere emesso il mandato di cattura. Forse l'ultimo comma dell'articolo 20 del testo al nostro esame

sarebbe di più facile comprensione se dopo la parola «può» si inserisse l'altra «altresì».

L'ultimo comma dell'articolo 20 risulterebbe perciò modificato in questo senso: «Il mandato di accompagnamento può altresì emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253, quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Non possiamo dimenticare che l'articolo 20 del testo al nostro esame fa riferimento all'articolo 253 del codice di procedura penale, mentre non richiama in alcun modo l'articolo 254 dello stesso codice. L'articolo 253 detta le condizioni generali per l'emissione del mandato di cattura, mentre l'articolo 254 fa riferimento ai reati per i quali non può essere emesso mandato di cattura. Quindi, per i reati previsti dall'articolo 253 del codice di procedura penale si può emettere mandato di cattura, mentre non è possibile farlo per quelli previsti dall'articolo 254. Per questi reati, fuori della fascia prevista dall'articolo 254 del codice di procedura penale, si può esercitare una opzione positiva o negativa: se è positiva debbo dare una motivazione. A norma dell'articolo 254 del codice di procedura penale, fermo restando che devono essere sempre presenti le condizioni generali di cui all'articolo 253, se decido di non emettere il mandato di cattura debbo dare una motivazione. Così come debbo farlo se decido di emettere il mandato di cattura.

Quindi, nei casi contemplati dall'articolo 254, se voglio emettere il mandato di cattura non posso farlo senza dare la motivazione. L'articolo 253, invece, si riferisce a condizioni generali, non ad una fase del reato.

BATTELLO. Ho ancora chiaro il dibattito che si è svolto in sede di Sottocommissione. In una fase di tale dibattito si è detto che nei casi più gravi, quelli previsti dall'articolo 254 del codice di procedura penale, e soltanto per quei casi, è opportuno prevedere il passaggio dalla comparizione all'accompagnamento.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Anche se per la fascia più grave emetto mandato di cattura, debbo sempre dare la motivazione. C'è, in più, l'obbligo di motivazione in negativo se non lo emetto per questa fascia più grave. Ma l'articolo 253 del codice di procedura penale fa riferimento alle condizioni generali per l'emissione del mandato, che valgono per tutta la gamma di reati, compresi quelli previsti all'articolo 254, al di sopra dei tre o cinque anni.

BATTELLO. Udito questo chiarimento, sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Devo dire che sono favorevole all'introduzione del termine «altresì» dopo la parola «può», che riesce a chiarire meglio la portata della norma al nostro esame.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente ad inserire dopo la parola «può» l'altra «altresì».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'articolo 57 nel testo proposto dalla Sottocommissione. Ne do nuovamente lettura:

Art. 57.

1. La rubrica ed i primi due commi dell'articolo 393 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 393. - (*Richiesta del mandato di cattura. Ordine d'arresto, d'accompagnamento e di comparizione*). - Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, nei casi in cui la legge consente l'emissione del mandato di cattura, possono farne richiesta al giudice istruttore, senza che ciò determini la trasformazione dell'istruttoria da sommaria a formale. Negli stessi casi possono tuttavia emettere ordine di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure esiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Per l'interrogatorio dell'imputato quando non è stato emesso mandato di cattura o ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emettono ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell'articolo 261».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 57 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 24 precedentemente accantonato. Ne do nuovamente lettura:

Art. 24.

1. Il terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione della misura dell'arresto domiciliare, se la stessa è sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253».

Su questo articolo era sorta una discussione a seguito di una mia breve osservazione, ripresa dal senatore Misserville, riguardante l'ultima parte

dell'articolo che recita: «Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione della misura dell'arresto domiciliare, se la stessa è sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253». Si era rilevato che invece di far riferimento esclusivamente all'arresto domiciliare, si doveva far riferimento alle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-bis.

GALLO, *relatore alla Commissione*. È riduttivo parlare solo dell'arresto domiciliare. Pertanto, il relatore è favorevole alla modifica proposta dal senatore Misserville, relativa all'applicazione delle misure di cui all'articolo 254-bis.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Misserville che in luogo dell'arresto domiciliare prevede: «, l'applicazione di una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-bis,».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 26, di cui do nuovamente lettura:

Art. 26.

1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonchè dei motivi che ne determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma dell'articolo 395 ed al quarto comma dell'articolo 398, i mandati di comparizione devono contenere l'enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza».

2. Al terzo comma dello stesso articolo 264, dopo le parole «in carcere» sono inserite le seguenti: «o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 58, di cui do lettura:

Art. 58.

1. L'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è

stato commesso dall'imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato di cattura o in un ordine rimasto senza effetto».

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, all'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale, come sostituito, le parole: «di cattura».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 58 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 59.

1. L'ultimo comma dell'articolo 396 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere fatta richiesta di citazione a giudizio se l'imputato non è stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non è stato enunciato nel mandato di cattura ovvero nell'ordine di arresto, di comparizione o di accompagnamento rimasto senza effetto».

Il relatore ha presentato un emendamento di natura strettamente formale volto ad un mero coordinamento con gli articoli precedenti, tendente a sostituire le parole: «nel mandato di cattura ovvero nell'ordine di arresto, di comparizione o di accompagnamento rimasto senza effetto», con le seguenti: «in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 59 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 60.

1. Il secondo comma dell'articolo 397 del codice di procedura penale è abrogato.

È approvato.

Art. 61.

1. L'ultimo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non

doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, o non è previsto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore può tuttavia emettere mandato di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di un concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica la misura prevista dal primo comma dell'articolo 254-*bis* ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 282, la relativa ordinanza è impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 263».

GALLO, relatore alla Commissione. Vorrei proporre una correzione formale, per uniformarci alla terminologia fin qui adottata, tendente a sostituire le parole: «la misura prevista dal primo comma dell'articolo 254-*bis*», con le seguenti: «una delle misure previste dal primo comma dell'articolo 254-*bis*».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire le parole: «la misura prevista dal primo comma dell'articolo 254-*bis*», con le seguenti: «una delle misure previste dal primo comma dell'articolo 254-*bis*».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 61, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 62.

1. Al secondo comma dell'articolo 404 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il pretore quando intende provvedere d'ufficio alla riapertura dell'istruzione per reato di sua competenza può emettere mandato di arresto se ricorrono le condizioni previste dal quinto comma dell'articolo 398».

È approvato.

Art. 63.

1. Al secondo comma dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole: «impone o consente» sono sostituite dalla seguente: «consente» e le

parole: «emette mandato di cattura se ne è il caso; quando non è competente,» sono soppresse.

È approvato.

Art. 64.

1. Il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Si può inoltre procedere al giudizio di cui al comma precedente, sempre che non siano necessarie speciali indagini, quando nei confronti dell'imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno dal commesso reato, mandato di cattura ai sensi dell'articolo 393; l'imputato è presentato o citato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso è stato preceduto da un ordine di arresto, dall'esecuzione di quest'ultimo».

È approvato.

Art. 65.

1. L'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, ordina la rimessione in libertà dell'imputato».

È approvato.

Art. 66.

1. Il settimo comma dell'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 502 ed il mandato di cattura ivi previsto è stato emesso ai sensi del quinto comma dell'articolo 398, ovvero quelle indicate nell'ultimo comma dell'articolo 502».

DI LEMBO. Secondo me è più esatta la dizione «ovvero ricorrono le circostanze indicate», anziché «ovvero quelle indicate», è più precisa.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo 66 che, con la modifica formale testè suggerita dal senatore Di Lembo, risulta così formulato:

Art. 66.

1. Il settimo comma dell'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Fuori dai casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 502 ed il mandato di cattura ivi previsto è stato emesso ai sensi del quinto comma dell'articolo 398, ovvero ricorrono le circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 502».

È approvato.

Art. 67.

1. All'articolo 559 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel primo periodo le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

È approvato.

Art. 68.

1. Al primo comma dell'articolo 565 del codice di procedura penale le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

È approvato.

Art. 69.

1. Al primo comma dell'articolo 663 del codice di procedura penale le parole «di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «d'arresto».

È approvato.

Art. 70.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - Quando una persona sottoposta agli arresti domiciliari o in stato di detenzione domiciliare deve comparire, per ragioni di giustizia, dinanzi all'autorità giudiziaria, il giudice competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontana-

mento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente.

L'autorizzazione prevista dal comma precedente può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Questo articolo va incontro ad alcune esigenze di carattere pratico che sono state già ricordate durante la discussione in sede di Comitato ristretto.

MISSERVILLE. Sarebbe opportuno sostituire il riferimento «agli arresti domiciliari» con la frase seguente: «ad una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Misserville tendente a sostituire le parole «agli arresti domiciliari» con le altre «ad una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 70 che, con la modifica testè approvata, risulta così formulato:

Art. 70.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. - 1. Quando una persona sottoposta a una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale o in stato di detenzione domiciliare deve comparire, per ragioni di giustizia, dinanzi all'autorità giudiziaria, il giudice competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente.

2. L'autorizzazione prevista dal comma precedente può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire».

È approvato.

Art. 71.

1. Quando nelle leggi vigenti è prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale, nonché a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.

3. Quando nelle leggi vigenti è menzionato l'ordine di cattura, la menzione deve intendersi riferita al mandato di cattura o all'ordine di arresto previsti dal primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale.

È approvato.

Art. 72.

1. Gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, salvo che debbano essere revocati in quanto si riferiscano a reati per i quali non è più consentita la loro adozione.

2. Competente a disporre la revoca ai sensi del comma 1 è, per i procedimenti pendenti in istruttoria, il magistrato che procede all'istruzione e, negli altri casi, il giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale.

3. I provvedimenti con i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state imposte all'imputato le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale nel testo previgente, conservano efficacia e l'imputato è considerato ad ogni effetto sottoposto alle corrispondenti misure di coercizione previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 43 della presente legge, a far tempo dalla data in cui l'esecuzione delle prescrizioni ha avuto inizio.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Vorrei chiarire che debbono in ogni caso ritenersi applicabili eventuali cause di revoca sopravvenute rispetto agli ordini e ai mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente all'entrata in vigore della normativa in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 72.

È approvato.

Art. 73.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è abrogato.

È approvato.

In relazione all'articolo 13, vorrei fare presente alla Commissione la necessità di un coordinamento a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 39.

Pertanto, propongo di sostituire, al secondo comma dell'articolo 13, le parole: «per fondate ragioni», con le altre: «in base ad elementi specifici», avendo adottato questa dizione nell'articolo 39.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale proposta di coordinamento.

È approvata.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Colgo l'occasione per ringraziare il relatore per l'alto contributo da lui recato, nonché i membri del Comitato ristretto per l'opera svolta.

GALLO, relatore alla Commissione. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario, che ha seguito con impegno costante i nostri lavori, dando un importante contributo.

Poichè vi è stato veramente un lavoro *d'équipe* per la stesura di questo testo, ringrazio anche gli uffici ministeriali che hanno concorso con tanta perizia all'elaborazione del testo.

PRESIDENTE. Mi associo, interpretando il pensiero di tutta la Commissione, alle parole di ringraziamento espresse, riconoscendo lo sforzo assai notevole compiuto dal relatore e il contributo del Governo, che ha collaborato, insieme ai suoi uffici, alla stesura del testo.

Ringrazio tutti i componenti della Commissione e, in particolare, i membri del Comitato ristretto per la collaborazione prestata.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, il mandato a riferire si intende conferito al senatore Gallo.

I lavori terminano alle ore 18,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO